



CORPO POLIZIA MUNICIPALE



CITTA' DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio C.le n. 8 del 9/02/2023

INDICE

ART. 1 FINALITA' pag. 3

ART. 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO pag. 3

ART. 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO pag. 3

ART. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE pag. 3

ART. 5 INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE pag. 4

ART. 6 COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE pag. 4

ART. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO pag. 4

ART. 8 COMPITI DEL COMUNE pag. 4

ART. 9 CORSO FORMATIVO DEL PERSONALE pag. 5

A

RT. 10 ITER DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO pag. 5

ART. 1 FINALITA'

1. Il Comune di Alessandria istituisce la figura dell'“Ispettore Ambientale Comunale” a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti e al fine di concorrere alla difesa del decoro urbano del territorio comunale.

ART. 2. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dell'Ispettore Ambientale Comunale viene gestito direttamente dal Comune o avvalendosi dell'Azienda che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

ART. 3. FIGURE COSTITUENTI IL SERVIZIO

1. Ferma restando la competenza degli Ufficiali e degli Agenti del Corpo di Polizia Locale alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni in materia ambientale, nei casi e con i limiti previsti dalla legge, la vigilanza di cui all'art. 1, è affidata, altresì, agli Ispettori Ambientali nominati con decreto del Sindaco.

ART. 4. DEFINIZIONE DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. L'Ispettore Ambientale Comunale, si identifica in un soggetto qualificato come Pubblico Ufficiale per svolgere le seguenti attività servizio di vigilanza esclusivamente sul territorio comunale:
 - a) Informazione ed educazione ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti;
 - b) Prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del territorio comunale;
 - c) Vigilanza, controllo e accertamento, con dovere di segnalazione alla Polizia Locale ed in coordinamento con la stessa, per violazioni di norme nazionali in materia ambientale, dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali relative, in via prioritaria, al deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente, intendendosi in tale definizione anche il rispetto di ogni altra legge e regolamento che contengano disposizioni a tutela dell'ambiente e del decoro del territorio.
2. In riferimento alle violazioni di cui al punto 3 si specifica che l'attività di vigilanza, controllo ed accertamento dell'Ispettore Ambientale Comunale riguarda, le seguenti violazioni:

- a) Abbandono sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipologia;
- b) Abbandono di rifiuti al di fuori degli appositi contenitori (salvo i casi espressamente consentiti da Ordinanze e Regolamenti);
- c) Miscelazione dei rifiuti e delle relative frazioni merceologiche, ovvero conferendo negli specifici contenitori, rifiuti diversi da quelli previsti (es. buttare la carta nel contenitore adibito alla raccolta della plastica);
- d) Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di attività commerciali e dei pubblici esercizi;
- e) Mancata rimozione delle deiezioni canine da parte dei proprietari degli animali;
- f) Mancata pulizia da parte dei titolari incaricati alla custodia e cura delle colonie feline, degli scarti di alimentazione lasciati per la nutrizione degli animali;
- g) Abbandono sul suolo di rifiuti e sostanze pericolose;
- h) Disposizioni in materia di leggi ambientali;
- i) Applicazione e rispetto del REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI;
- l) Verifica e rispetto delle ordinanze comunali in materia di contenimento della proliferazione dei volatili e dei piccioni;

m) ogni altra violazione amministrativa inerente la materia ambientale individuata dall'A.C.

ART. 5 INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Comunale è attribuito con decreto del Sindaco.
2. Il Sindaco adotta il decreto di nomina di Ispettore Ambientale per un numero di candidati ritenuto congruo per lo svolgimento dei servizi in argomento.
3. Tale decreto può essere rinnovato, sospeso e revocato.
4. All'Ispettore Ambientale Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite e svolge le funzioni indicate in uniforme di forma, foggia e colori che non ricalchino quelle della Polizia Locale e delle forze di Polizia.

ART. 6 COMPITI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. L'Ispettore ambientale Comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:
 - svolgere le proprie funzioni nelle modalità, orari e luoghi secondo le direttive e modalità stabilite dal Comandante della Polizia Locale;
 - operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - durante il servizio di vigilanza indossare l'uniforme assegnata ed avere al seguito il tesserino di riconoscimento, che dovrà essere esibito qualora richiesto;
 - qualificarsi sempre con i cittadini durante lo svolgimento del servizio;
 - compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e le segnalazioni da far pervenire presso il Comando della Polizia Locale, così come gli eventuali atti e verbali di accertamento, da redigere nel rispetto delle normative vigenti;
 - usare con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - osservare il segreto d'ufficio e rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" relativamente alle notizie delle quali viene a conoscenza ed in particolare dei dati relativi alle persone destinatarie degli accertamenti.
2. L'Ispettore Ambientale Comunale, durante lo svolgimento della propria attività e nell'ambito delle materie di specifica competenza, ha funzione di polizia amministrativa ed esercita i relativi poteri di accertamento di cui alla L. n. 689/81.
3. E' fatto assoluto divieto all'Ispettore Ambientale Comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità ai disciplinari di servizio predisposti.

ART. 7 SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli Enti, le Istituzioni e le Forze dell'ordine preposti al controllo e alla salvaguardia dell'ambiente, possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore Ambientale Comunale: di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.
2. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione dell'attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Sindaco procederà alla revoca della nomina.
3. La revoca della nomina può essere proposta al Sindaco anche dal Comandante della Polizia Locale per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi. La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui al presente regolamento.
4. Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dell'incarico con decreto motivato.

ART. 8 COMPITI DEL COMUNE

1. Le modalità di intervento e gestione delle procedure inerenti gli Ispettori Ambientali Comunali (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative in ricezione e ricezione rapporti e accertamenti) sono disciplinate con apposita disposizione del Comandante della Polizia Locale

2. E' a cura del Comune di Alessandria ogni attività di formazione ed aggiornamento professionale, nonché la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sui rischi generali e specifici.

ART. 9 CORSO FORMATIVO DEL PERSONALE

1. Il Comune di Alessandria provvede ad organizzare il corso di formazione e/o di aggiornamento per tutti gli Ispettori Ambientali Comunali.
2. Il corso di formazione e/o aggiornamento della durata di 30 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile dell'intero procedimento.
4. Il corso di formazione si articolerà in lezioni sulle seguenti materie:
 - La figura ed i compiti dell'Ispettore Ambientale Comunale
 - Esame della normativa in materia ambientale, regionale, statale, in particolare del vigente Testo Unico Ambientale;
 - Esame di regolamenti ed ordinanze comunali in materia ambientale;
 - Gli illeciti amministrativi ed i reati in materia ambientale;
 - Il procedimento sanzionatorio amministrativo.
5. Oltre al corso di formazione iniziale gli Ispettori ambientali sono tenuti a partecipare ad un corso di aggiornamento della durata di 6 ore ogni anno successivo all'inizio dell'attività.

ART. 10 ITER DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO

1. I verbali di accertamento amministrativi redatti dagli Ispettori Ambientali Comunali verranno trasmessi celermente al Comando di Polizia Locale per la verifica del pagamento delle somme derivanti dalle sanzioni e per il successivo iter gestio